

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale amministrazione civile – Servizio enti locali – Divisione Servizi Locali di Interesse Statale, Miacel 26 giugno 1990, n. 12, protocollo n. 09003338, fascicolo 15100/366

AIRE – Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.

PREMESSA

La materia anagrafica è stata di recente oggetto di ripetuti interventi del Legislatore, per cui si rende necessario fissare dei criteri che consentano all'operatore demografico, una interpretazione organica della materia, ed una corretta compilazione della relativa modulistica.

In via preliminare è opportuno riepilogare le normative che presiedono alla materia in questione:

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (G.U. n. 132 dell'8.6.1989);
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani residenti all'estero. (G.U. n. 261 del 7.11.1988);
- Decreto del Presidente della Repubblica 6.9.1989, n. 323 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 27.10.1988 n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani residenti all'estero (G.U. n. 223 del 23.9.1989).

Dal suddetto quadro normativo si ricava l'attuale esistenza di due distinte Anagrafi:

- 1) Anagrafe della popolazione residente (APR) presso i Comuni;
- 2) Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) presso i Comuni ed il Ministero dell'Interno.

In dettaglio, il Legislatore, attraverso la istituzionalizzazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ha reso possibile l'avviamento di una corretta gestione anagrafica delle situazioni accertate. Inoltre, grazie all'A.I.R.E. istituita presso il Ministero dell'Interno, sarà anche possibile programmare in modo più razionale gli interventi della Pubblica Amministrazione a favore delle comunità degli italiani residenti all'estero, oltre a garantire loro una più puntuale convocazione al voto, in occasione di consultazioni elettorali.

Nel prendere in esame le problematiche connesse all'A.I.R.E., in funzione degli adempimenti previsti dalla Legge 27 ottobre 1988 n. 470, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323, si devono considerare tutte le implicazioni anagrafiche, comprese quelle che potevano ritenersi riguardare soltanto l'Anagrafe della popolazione residente (APR).

Ciò non soltanto perché, istituzionalmente e formalmente, l'A.I.R.E. fa parte delle Anagrafi della popolazione, come ribadito dall'art. 1 del citato D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323, ma, molto più sostanzialmente, perché le connessioni esplicite ed implicite tra l'A.P.R. e l'A.I.R.E. sono varie e molteplici, venendo così garantita la continuità nella iscrizione anagrafica dei cittadini italiani, e, compatibilmente con la diversa realtà della residenza all'estero, la massima uniformità nelle procedure e negli adempimenti.

Pertanto, ove non esplicitamente disposto dalla regolamentazione A.I.R.E., si dovrà far ricorso, per analogia, a quanto stabilito per l'A.P.R.

Con il presente documento, articolato in più punti, si è inteso quindi considerare in una visione organica ed uniforme entrambe le normative anagrafiche.

ADEMPIMENTI INIZIALI PER LA GESTIONE DELL'A.I.R.E.

Prima di illustrare i momenti della gestione dell'A.I.R.E., si ritiene opportuno descrivere gli adempimenti iniziali per l'impianto dell'A.I.R.E. stessa, per i quali ci si avvarrà dei modelli AIRE/01 e CONS/01 descritti in altra parte della circolare.

FASE 1

I Comuni, entro il 31 ottobre 1990, costituiranno l'A.I.R.E. con le schede già contenute nella "Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero", istituita con circolare ISTAT n. 22 prot. 6157 del 21 febbraio 1969, compileranno ed invieranno i relativi modelli AIRE/01 alla Prefettura di competenza per l'invio al Ministero dell'Interno.

Gli stessi adempimenti verranno effettuati, in prosieguo, con le schede di tutti gli eliminati dall'Anagrafe della popolazione residente per emigrazione definitiva all'estero a partire dal 1° novembre 1891 e nati dopo tale data, di cui non risulti in Anagrafe il rimpatrio o la morte o la perdita della cittadinanza italiana.

Tali iscrizioni all'A.I.R.E. saranno effettuate per espatrio e/o residenza all'estero, d'ufficio, ed avranno la stessa

decorrenza della precedente iscrizione alla "Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero" per i cittadini che vi erano stati iscritti, mentre, per gli altri, le iscrizioni avranno tutte decorrenza dal 1° luglio 1990.

Il modello AIRE/01 è stato stampato complessivamente in 5.500.000 esemplari, da distribuire ai Comuni secondo il piano di ripartizione già inviato alle Prefetture; nelle confezioni è compresa una penna a sfera a punta fine ed inchiostro nero ogni 100 modelli.

Le Prefetture disporranno di una piccola scorta per rifornire i Comuni che esauriranno i modelli, ed il Ministero dell'Interno dispone di una scorta centralizzata, con la quale potrà, a sua volta, rifornire tempestivamente le Prefetture.

Terminata la scorta del Ministero, gli ulteriori modelli saranno direttamente approvvigionati dai Comuni.

FASE 2

Per accordo tra il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri gli Uffici Consolari hanno già iniziato ad inviare le dichiarazioni sottoscritte dagli italiani residenti all'estero, o compilate d'ufficio, alle Prefetture, per l'inoltro ai Comuni, su modelli provvisori. Appena saranno distribuiti i modelli CONS/01, i Consolati proseguiranno le comunicazioni usando detti modelli. Sulla base di dette comunicazioni, i Comuni provvederanno ad aggiornare l'A.I.R.E., costituita nella prima fase, inserendovi i residenti all'estero non ancora iscritti e completando le notizie relative a quelli già iscritti. Invieranno, quindi, i relativi modelli AIRE/01 alla Prefettura di competenza, per l'inoltro a questo Ministero; tali iscrizioni all'A.I.R.E. saranno tutte effettuate per espatrio e/o residenza all'estero, su segnalazione di un Ufficio Consolare o su richiesta di persona legittimata.

Se i Comuni non saranno in grado di effettuare le iscrizioni all'A.I.R.E. per mancanza delle notizie indispensabili, ne faranno immediata richiesta agli Uffici Consolari, e questi ultimi provvederanno ad inviarle tempestivamente. Tali richieste dovranno essere incluse in una busta aperta con l'indirizzo dell'Ufficio Consolare al quale la corrispondenza dovrà essere inoltrata; tali buste dovranno poi essere incluse in una busta unica che dovrà essere chiusa ed indirizzata al "Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Corrieri - Reparto Spedizioni - 00100 ROMA" (senza foglio di accompagnamento), che provvederà al relativo inoltro agli Uffici Consolari competenti, a mezzo di bollette o corrieri diplomatici.

Il modello CONS01 è stato stampato complessivamente in 5.500.000 esemplari, da distribuire agli Uffici Consolari di prima categoria secondo il piano di ripartizione approvato dal Ministero degli Affari Esteri; nelle confezioni è compresa una penna a sfera a punta fine ed inchiostro nero ogni 100 modelli.

Il Ministero degli Affari Esteri disporrà di una scorta centralizzata, per rifornire gli Uffici Consolari che per primi esauriranno i modelli.

Terminata la scorta del Ministero, gli ulteriori modelli saranno approvvigionati dagli Uffici Consolari.

FASE 3

Il Ministero dell'Interno, avvalendosi del supporto tecnico del C.E.D. della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, dopo aver acquisito tutti i modelli AIRE/01, segnalerà ai Comuni le eventuali doppie iscrizioni, ed invierà per la prima volta l'elenco degli iscritti all'A.I.R.E. di tutti i Comuni e della Anagrafe Centrale Residuale, con le rispettive notizie anagrafiche, al Ministero degli Affari Esteri, per l'inoltro agli Uffici Consolari di prima categoria.

Le cancellazioni per doppia iscrizione, previa intesa tra i Comuni interessati, verranno effettuate d'ufficio, e considerate come trasferimento in altra A.I.R.E.

FASE 4

Gli Uffici Consolari, verificati tempestivamente gli elenchi, invieranno i modelli CONS/01 con le richieste di cancellazione (deceduti o non più in possesso della cittadinanza italiana) o con le richieste di aggiornamento (residenza all'estero sconosciuta, ulteriori notizie, ecc. ecc.) alle Prefetture, per l'inoltro ai Comuni, i quali, dopo aver aggiornato l'A.I.R.E., invieranno i relativi modelli AIRE/01 alla Prefettura di competenza, per l'inoltro a questo Ministero.

Gli aggiornamenti e le cancellazioni di cui sopra saranno effettuate su segnalazione di un Ufficio Consolare.

FASE 5

Il Ministero dell'Interno, avvalendosi del supporto tecnico del C.E.D. della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, comunicherà ai Comuni i codici sanitari degli iscritti all'A.I.R.E., ed invierà l'elenco definitivo degli iscritti all'A.I.R.E., con le rispettive informazioni anagrafiche, al Ministero degli Affari Esteri, per l'inoltro agli Uffici Consolari di prima categoria.

I Comuni, in questa fase, non dovranno compilare i modelli AIRE/01 per l'aggiornamento dei codici sanitari.

FASE 6 (dopo l'elaborazione dei dati del censimento)

Il Ministero dell'Interno, unitamente all'ISTAT, dopo aver verificato gli iscritti all'A.I.R.E. con gli iscritti all'A.P.R. di tutti i Comuni, segnalerà ai Comuni le eventuali doppie iscrizioni all'A.P.R. ed all'A.I.R.E., per le opportune

cancellazioni.

GESTIONE DELL'A.I.R.E.

Dopo avere delineato le varie fasi relative all'impianto ed alla messa a punto dell'A.I.R.E., si ritiene doverne analizzare la gestione a regime, che partirà dal 1° novembre 1991.

Iscrizione all'A.I.R.E.

L'iscrizione in una A.I.R.E. può essere effettuata per i seguenti motivi:

1. espatrio e/o residenza all'estero;
2. nascita (registrata o trascritta allo Stato civile);
3. trasferimento da un'altra A.I.R.E.;
4. reinscrizione da irreperibilità;
5. acquisto della cittadinanza italiana.

Al motivo 1) sono da ascrivere anche i casi dell'esistenza all'estero di cittadino italiano giudizialmente dichiarata.

Il motivo 4) si riferisce alla nuova iscrizione di un cittadino italiano già cancellato da una A.I.R.E. per irreperibilità presunta, e successivamente ricomparso in una Circonscrizione Consolare.

L'iscrizione all'A.I.R.E. per i motivi di cui al n. 1 e 4 viene effettuata in base a dichiarazione di residenza all'estero resa al Consolato da persona legittimata, od in base all'iscrizione d'ufficio negli schedari consolari comunicate ai Comuni a norma dell'art. 6, settimo comma della legge stessa. Il Consolato che riceve dichiarazioni anagrafiche rilascerà, a chi le rende, copia del modello CONS/01, per ricevuta.

L'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato o dalla comunicazione d'ufficio dal Consolato, comporta che la cancellazione dall'A.P.R. verrà effettuata per irreperibilità accertata e non già per emigrazione definitiva all'estero, con conseguente segnalazione al Prefetto (art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Se il Comune di iscrizione A.I.R.E. coincide con il Comune di ultima residenza in Italia, la scheda anagrafica individuale verrà trasferita dallo schedario A.P.R. allo schedario A.I.R.E., dopo gli opportuni aggiornamenti. Nel caso in cui la richiesta sia fondata su motivi diversi dall'ultima residenza, la scheda anagrafica deve essere compilata ex novo.

L'iscrizione per trasferimento da un'altra A.I.R.E. è effettuata in base a richiesta di persona legittimata presentata al Consolato od al Comune di nuova iscrizione.

Se la predetta richiesta è presentata direttamente al Comune di nuova iscrizione, dovrà essere rilasciata al richiedente copia del modello AIRE/01 per ricevuta (art. 13, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

L'iscrizione all'A.I.R.E. per nascita o per acquisizione di cittadinanza potrà essere perfezionata soltanto al momento in cui perverranno all'Ufficiale d'Anagrafe gli estremi della trascrizione o della registrazione dei relativi atti.

Per poter effettuare l'iscrizione all'A.I.R.E. di un cittadino italiano è necessario conoscere le seguenti notizie anagrafiche:

- a) cognome;
- b) nome (primo nome);
- c) data di nascita;
- d) luogo di nascita;
- e) Comune italiano e relativa sigla provincia oppure territorio estero di nascita;
- f) Comune italiano e relativa sigla di provincia di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita o del titolo equipollente;
- g) estremi della registrazione o della trascrizione (anno, parte, serie, numero).

Qualora pervenissero da un Consolato dichiarazioni o comunicazioni d'ufficio prive di qualcuna delle notizie sopraelencate ed il Comune non fosse in grado di integrarle, l'Ufficiale d'Anagrafe non potrà perfezionare le iscrizioni all'A.I.R.E. e quindi non dovrà assegnare i numeri distintivi di iscrizione A.I.R.E.; in tal caso farà immediata richiesta delle notizie mancanti agli Uffici Consolari, e questi ultimi provvederanno ad inviarle tempestivamente.

Le comunicazioni agli Uffici Consolari dovranno essere incluse in una busta aperta con l'indirizzo dell'Ufficio Consolare al quale la corrispondenza dovrà essere inoltrata; tali buste dovranno poi essere incluse in una busta unica che dovrà essere chiusa ed indirizzata al "Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Corrieri - Reparto Spedizioni - 00100 ROMA" (senza foglio di accompagnamento), che provvederà al relativo inoltro agli Uffici Consolari competenti, a mezzo di bollette o corrieri diplomatici.

Il Comune di iscrizione o di nuova iscrizione all'A.I.R.E. deve essere individuato in base ai seguenti criteri, facendo riferimento ad uno qualsiasi dei componenti della famiglia A.I.R.E.: 1) ultimo Comune di residenza in Italia; 2)

Comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita;3) Comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita di un ascendente;4) Comune di residenza o di iscrizione all'A.I.R.E. di un familiare vivente o di un ascendente vivente; 5) Comune già di residenza di un ascendente.

Si ricorda che vanno considerati gli ascendenti sia per via maschile che per via femminile. Qualora non ricorra nessuno dei casi precedenti, l'iscrizione sarà effettuata all'Anagrafe Centrale Residuale istituita presso il Comune di Roma (RM), e distinta dall'A.I.R.E. dello stesso Comune.

La decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. è stabilita con i seguenti criteri:

a. l'iscrizione per espatrio decorre dalla data della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se è stata resa la dichiarazione al Consolato entro novanta giorni dall'arrivo nella Circostrizione Consolare; altrimenti decorre dalla data di ricezione da parte del Comune, della comunicazione del Consolato;

b. l'iscrizione per nascita o per acquisto della cittadinanza decorre dalla data della registrazione o trascrizione dei relativi atti;

c. negli altri casi (trasferimento da AIRE ad AIRE, reinscrizione da irreperibilità) l'iscrizione decorre dalla data di ricezione della richiesta o della comunicazione, oppure dalla data della richiesta se quest'ultima è stata presentata direttamente al Comune.

L'iscrizione all'A.I.R.E. comporta l'attribuzione di un numero distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. nell'ambito del Comune, così strutturato: "EAAAA-NNNNN", dove E indica "Estero" "AAAA" indica l'anno di iscrizione all'A.I.R.E., a partire dal 1990, ed "NNNNN" è un progressivo di iscrizione nell'anno.

Qualora, a regime, cioè dopo il 1° novembre 1991, l'iscrizione alla A.I.R.E. sia effettuata in base a comunicazione d'ufficio da parte di un Consolato, dovrà essere notificata agli interessati al loro indirizzo all'estero (art. 15 comma 2 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Invece, qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, effettuare l'iscrizione ad una A.I.R.E., in seguito a richiesta presentata al Comune od al Consolato, deve esserne data, fin da adesso, immediata comunicazione agli interessati, al loro indirizzo all'estero (art. 18 comma 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Cancellazione dall'A.I.R.E.

La cancellazione da una A.I.R.E. può essere effettuata per i seguenti motivi:

1. rimpatrio e/o residenza in Italia;
2. morte (registrata o trascritta allo stato civile);
3. trasferimento in un'altra A.I.R.E.;
4. irreperibilità presunta;
5. perdita della cittadinanza italiana.

La cancellazione dall'A.I.R.E. per rimpatrio e/o residenza in Italia può essere effettuata soltanto in base a richiesta presentata da persona legittimata al Comune di residenza, oppure d'ufficio, e non in base ad una richiesta trasmessa da un Consolato né in base ad una comunicazione inviata d'ufficio da un Consolato (art. 7 e 15 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Il motivo di cui al n. 2 comprende anche il caso della morte presunta giudizialmente dichiarata.

La cancellazione dall'A.I.R.E. per morte potrà, naturalmente, essere perfezionata soltanto al momento in cui pervengono all'Ufficiale di Anagrafe gli estremi della trascrizione dell'atto di morte.

La cancellazione per irreperibilità presunta deve essere effettuata soltanto d'ufficio, quando non siano conosciuti la residenza e l'indirizzo dell'iscritto all'A.I.R.E., e siano trascorsi cento anni dalla sua nascita oppure non sia stato possibile individuarlo né in una Circostrizione Consolare né in un Comune italiano in due censimenti successivi: essa non comporta segnalazione al Prefetto.

La decorrenza della cancellazione dall'A.I.R.E. è stabilita dalle seguenti regole:

a. la cancellazione per rimpatrio e/o residenza in Italia decorre dalla data della dichiarazione al Comune di nuova residenza o dalla data del provvedimento di cancellazione d'ufficio;

b. la cancellazione per trasferimento in un'altra A.I.R.E. ha la stessa decorrenza della iscrizione; per tale decorrenza si fa riferimento alla data del ricevimento della richiesta di trasferimento (art. 18, secondo comma del D.P.R. 30.5.1989 n. 223);

c. la cancellazione per irreperibilità presunta decorre, secondo il caso, dalla data del secondo censimento senza rilevazione o dal centesimo anniversario della nascita;

d. la cancellazione per perdita della cittadinanza italiana decorre dalla data della perdita della cittadinanza stessa. Dopo il 1° novembre 1991, la cancellazione effettuata dall'A.I.R.E. nei seguenti casi dovrà essere notificata agli interessati (art. 15 comma 2 D.P.R. 30.5.1989 n. 223):

- a. per rimpatrio e/o residenza in Italia, accertata d'ufficio;
- b. per perdita della cittadinanza italiana, accertata d'ufficio;
- c. per perdita della cittadinanza italiana, su comunicazione di un Ufficio Consolare.

Aggiornamento di notizie anagrafiche.

L'aggiornamento di notizie anagrafiche può essere effettuato, a seconda del caso, in base a richiesta presentata da persona legittimata al Consolato od al Comune di iscrizione A.I.R.E., in base a comunicazione inviata d'ufficio da un Consolato, o su comunicazione di un Ufficiale di Stato Civile.

A regime, dopo il 1° novembre 1991, gli aggiornamenti di notizie anagrafiche degli iscritti all'A.I.R.E. non potranno essere effettuati d'ufficio.

L'aggiornamento di notizie anagrafiche decorre dalla data di ricezione della richiesta o della comunicazione, oppure dalla data della richiesta se quest'ultima è stata presentata direttamente al Comune.

Si fa notare che il rimpatrio in Italia o la irreperibilità nella Circostrizione Consolare di un iscritto all'A.I.R.E. viene segnalata dal Consolato come aggiornamento di residenza ed indirizzo, lasciando in bianco queste notizie. L'Ufficio Consolare, infatti, può e deve soltanto verificare la presenza dei cittadini italiani nella propria Circostrizione Consolare. Notizie dell'eventuale trasferimento presso altre Circostrizioni Consolari, o del rimpatrio, possono essere comunicate con normale corrispondenza all'Ufficio Consolare o al Comune interessati, per promuoverne i competenti accertamenti.

E' opportuno ricordare che il trasferimento in un'altra città, compresa nella stessa Circostrizione Consolare di prima categoria, deve intendersi come cambio di indirizzo e non di residenza.

Qualora, a regime, dopo il 1° novembre 1991, l'aggiornamento di notizie anagrafiche sia effettuato in base a comunicazione inviata d'ufficio da un Consolato, dovrà essere notificata agli interessati al loro indirizzo all'estero (art. 15 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Qualora, in precedenza, non siano state effettuate cancellazioni o iscrizioni a seguito di movimenti da o per l'estero, non si dovranno effettuare ricostruzioni anagrafiche, ma si procederà soltanto a registrare la situazione in atto.

PROTOCOLLO ANAGRAFICO.

I Comuni devono utilizzare codifiche di protocollo separate per l'A.P.R. e per l'A.I.R.E.. Tutti i documenti ed i modelli, connessi con i movimenti e con gli aggiornamenti anagrafici, devono essere opportunamente protocollati, in modo tale da conservarne la connessione stessa, e da facilitarne la ricerca negli archivi. I riferimenti di protocollo andranno perciò portati anche sulle schede anagrafiche, insieme con i movimenti e gli aggiornamenti a cui si riferiscono.

NOTIZIE DA RIPORTARE SULLE SCHEDE ANAGRAFICHE

Le notizie da riportare sugli atti anagrafici, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, sono stabilite da questo Ministero d'intesa con l'ISTAT.

Pertanto, successivamente, il Ministero dell'Interno e l'ISTAT ai sensi degli articoli 20 del D.P.R. 30.5.89 e 6 del D.P.R. 6.9.1089 N. 323, predisporranno le nuove schede individuali e di famiglia adatte sia per l'A.P.R. che per l'A.I.R.E., che dovranno contenere le informazioni indicate in allegato.

Naturalmente i Comuni dovranno aggiungere le informazioni mancanti sulle schede anagrafiche attualmente in uso.

GENERALITA' SUI NUOVI MODELLI ANAGRAFICI

La rilevazione dei movimenti e degli aggiornamenti anagrafici A.P.R. ed A.I.R.E. avverrà separatamente, con modelli diversi: il modello AP/4 che l'ISTAT sostituirà con un nuovo modello analogo all'AIRE/01, per l'Anagrafe della popolazione residente (APR), ed il modello AIRE/01 per l'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

Ciò comporta che, quando un cittadino italiano viene trasferito dall'A.P.R. all'A.I.R.E., o viceversa, devono essere compilati entrambi i modelli.

Sono inoltre previsti il Modello AIRE/02, relativo ai familiari stranieri dei cittadini italiani iscritti nella A.I.R.E., ed il modello AIRE/03 relativo al cambio dell'intestatario della scheda di famiglia.

I famigliari stranieri non devono naturalmente essere iscritti all'A.I.R.E., e quindi non sarà attribuito ad essi il numero distintivo, ma si dovrà tuttavia tenerne sommaria memoria in Anagrafe: pertanto è stato stabilito di annotarli opportunamente nelle note sul foglio di famiglia A.I.R.E., salvo iscriverli successivamente a pieno titolo nell'Anagrafe in caso di acquisizione della cittadinanza italiana.

I modelli AIRE/01, AIRE/02 ed AIRE/03 avranno corrispondenza presso i Consolati nei modelli CONS/01, CONS/02 e CONS/03.

DESCRIZIONE DEL MODELLO AIRE/01

Il modello AIRE/01 riunisce in un solo foglio quasi tutte le funzioni anagrafiche, compresi gli aggiornamenti, le regolarizzazioni ed i cambi di indirizzo.

Esso è predisposto per essere acquisito otticamente, e per essere compilato sia manualmente, sia con una macchina da scrivere, sia con un'apposita stampante, integrata o meno in una postazione per rilevazioni anagrafiche.

Naturalmente vale l'obbligo di utilizzare l'insieme dei caratteri dell'alfabeto italiano esteso con i segni diacritici degli alfabeti italiano, francese, tedesco e sloveno (Legge 31 ottobre 1966 n. 935).

Se il modello verrà compilato a mano, sarà necessario naturalmente usare ogni cura affinché i lettori ottici possano interpretarli correttamente; in questo caso è obbligatorio usare soltanto penne a sfera con punta fine ed inchiostro nero.

Sul margine sinistro è riportata la codifica a barre del modello, per permetterne il riconoscimento da parte delle stampanti intelligenti. Il codice utilizzato è il "2 da 5 interleave" a norme A.N.S.I. MH10.8M.1983; la stringa numerica è "017" ripetuta due volte.

La compilazione del modello è guidata in ogni sua parte dalle istruzioni implicite in esso contenute per una compilazione veloce e sicura.

Poiché tutta la casistica è esplicitamente prevista, è possibile documentare e giustificare il movimento o l'aggiornamento soltanto effettuando la biffatura di caselle.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano è previsto il modello AIRE/01-BZ con testo bilingue italiano e tedesco.

A regime l'approvvigionamento dei modelli AIRE/01, che naturalmente possono essere personalizzati, sarà effettuato dai Comuni, mentre la prima fornitura sarà effettuata dal Ministero dell'Interno per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

In calce al modello, sia a sinistra che a destra, è prevista una numerazione di raccordo di otto cifre in caratteri O.C.R.B, che, nella fornitura iniziale, è unica per tutte le province.

I successivi modelli approvigionati dai Comuni riporteranno invece la sigla della provincia seguita da sei cifre: per poter stampare i modelli anagrafici si dovranno, pertanto, richiedere alla Prefettura di competenza gli estremi della numerazione.

- UTILIZZAZIONE DEL MODELLO AIRE/01 -

Intestazione del modello.

"intestazione" (si può utilizzare un timbro o predisporla a stampa)

- COMUNE DI ... (PROV) - denominazione del Comune e relativa sigla anagrafica della Provincia.

Riquadro iniziale.

"definizione della pratica"- DATA - data del giorno in cui vengono conclusi gli adempimenti connessi con il modello.

"aggiornamento o regolarizzazione"- NON COMPORTA CONTEGGI (1) - La casella va barrata soltanto in caso di aggiornamento delle notizie anagrafiche o di regolarizzazione.

Sezione I - Iscrizione anagrafica A.I.R.E.

"timbro anagrafico" (si può utilizzare un timbro o predisporlo a stampa)

- COMUNE - denominazione del Comune;- COD. PROV. - codifica anagrafica della Provincia;- SIGLA PROV. - sigla anagrafica della Provincia;- CODIFICA COMUNE - codifica anagrafica del Comune.

"intestazione della sezione I" si possono utilizzare timbri o predisporla a stampa

- UFF. DI ANAGRAFE COMUNE DI ... (PROV.) - denominazione del Comune e relativa sigla anagrafica della Provincia di iscrizione alla A.I.R.E.;

- CODIFICA COMUNE - codifica anagrafica del Comune di iscrizione alla A.I.R.E.;

- ANAGRAFE CENTRALE RESIDUALE (1) - (riportato solo sui modelli per il Comune di Roma), si riferisce soltanto al Comune di Roma (RM), che, oltre alla propria A.I.R.E., gestisce anche l'Anagrafe Centrale Residuale; la casella va barrata nel caso sia interessata quest'ultima Anagrafe.

"decorrenza dell'iscrizione alla A.I.R.E.- / / - giorno, mese ed anno da cui decorre l'iscrizione alla A.I.R.E."

"iniziativa dell'iscrizione alla A.I.R.E."- (1) (2) (3) (4) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente; si fa notare che, se un Consolato ha trasmesso una richiesta ricorre ancora il caso 1, se invece ha inviato d'ufficio una comunicazione ricorre il caso 4.

"richiesta di cancellazione anagrafica"

- (A) - La casella va barrata in presenza di richiesta di iscrizione alla A.I.R.E. di un Comune diverso da quello di ultima residenza, o di trasferimento da un'altra A.I.R.E.;

- COMUNE DI ... (PROV.) - denominazione del Comune a cui viene richiesta la cancellazione anagrafica e relativa sigla anagrafica della Provincia.

"iscrizione alla A.I.R.E."- (C) - La casella va barrata quando è stata effettuata l'iscrizione alla A.I.R.E.;- (C01) (C02) (C03) (C04) (C05) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente, quando è stata effettuata l'iscrizione alla A.I.R.E..

"individuazione del Comune di iscrizione alla A.I.R.E."- (1) (2) (3) (4) (5) (6) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente; il caso 6 si riferisce soltanto al Comune di Roma (RM), che, oltre alla propria A.I.R.E. gestisce anche l'Anagrafe Centrale Residuale, quando l'iscrizione è stata effettuata in quest'ultima Anagrafe.

"attestazione della pratica"- PROTOCOLLO A.I.R.E. - viene assegnato alla prima operazione effettuata nella sezione I, che può essere una richiesta di cancellazione anagrafica oppure direttamente l'iscrizione alla A.I.R.E.; - - DATA - viene apposta alla prima operazione effettuata nella sezione I;

- BOLLO - timbro tondo (piccolo) dell'Ufficio di Anagrafe;

- L'UFFICIALE DI ANAGRAFE - firma del Sindaco o di persona delegata ad esercitare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe (art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Sezione II - Cancellazione anagrafica A.P.R./A.I.R.E. - Aggiornamento notizie anagrafiche.

"timbro anagrafico"

- COMUNE - denominazione del Comune;

- COD. PROV. - codifica anagrafica della Provincia;

- SIGLA. PROV. - sigla anagrafica della Provincia;

- CODIFICA COMUNE - codifica anagrafica del Comune. "intestazione della sezione II" (si possono utilizzare timbri o predisporla a stampa)

- UFF. DI ANAGRAFE COMUNE DI ... (PROV.) - denominazione del Comune di attuale iscrizione all'A.I.R.E. e relativa sigla anagrafica della Provincia;- CODIFICA COMUNE - codifica anagrafica del Comune di attuale iscrizione alla A.I.R.E.;

- (1) - si riferisce soltanto al Comune di Roma (RM), che oltre, alla propria A.I.R.E., gestisce anche l'Anagrafe Centrale Residuale; la casella va barrata nel caso sia interessata quest'ultima Anagrafe.

"decorrenza nella cancellazione dalla A.I.R.E. o dell'aggiornamento"

- / / - giorno, mese ed anno da cui decorre la cancellazione dalla A.I.R.E. o l'aggiornamento di notizie anagrafiche.

"iniziativa della cancellazione dalla A.I.R.E. o dell'aggiornamento"- (1) (2) (3) (4) (5) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente; si fa notare che, se un Consolato ha trasmesso una richiesta ricorre ancora il caso 1, se invece ha inviato d'ufficio una comunicazione ricorre il caso 4.

"cancellazione dalla A.P.R."- (D) - La casella va barrata quando è stata effettuata la cancellazione dalla A.P.R. per permettere l'iscrizione ad una A.I.R.E.;

- (D01) - anche questa casella va barrata quando va barrata la (D).

"cancellazione dalla A.I.R.E."- (E) - La casella va barrata quando è stata effettuata la cancellazione dalla A.I.R.E.;

- (E01) (E02) (E03) (E04) (E05) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente, quando è stata effettuata la cancellazione dalla A.I.R.E..

"mancata cancellazione anagrafica"

- PERCHE' ... - il motivo per cui non è stata effettuata la cancellazione anagrafica richiesta.

"aggiornamento delle notizie anagrafiche"- (G) - La casella va barrata quando è stato effettuato l'aggiornamento di notizie anagrafiche;- (G01) (G02) (G03) (G04) (G05) (G06) (G07) (G08) (G09) (G10) (G11) - vanno barrate le caselle relative alle notizie anagrafiche aggiornate.

"attestazione della pratica"- PROTOCOLLO A.I.R.E. - viene assegnato alla prima operazione effettuata nella sezione II, che può essere una cancellazione anagrafica oppure l'aggiornamento di notizie anagrafiche;

- DATA - viene apposta alla prima operazione effettuata nella sezione II;

- BOLLO - timbro tondo (piccolo) dell'Ufficio di Anagrafe;- L'UFFICIALE DI ANAGRAFE - firma del Sindaco o di persona delegata ad esercitare le funzioni di Ufficiale di Anagrafe (art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Sezione III - Notizie anagrafiche

"indicazione nel modello"- 1 o 2 - indica la posizione nel modello, che può essere utilizzato per due componenti della stessa famiglia anagrafica A.I.R.E.;

- N. D'ORDINE - è un progressivo nell'ambito della dichiarazione, ed aiuta a collegare i componenti della famiglia anagrafica A.I.R.E. riportati su più modelli;

- RELAZIONE - relazione con l'intestatario della scheda di famiglia: se quest'ultima è molto numerosa o si possono generare ambiguità conviene compilare anche un modello AIRE/03, normalmente destinato al cambio

dell'intestatario della scheda di famiglia;

- CODIFICA RELAZIONE - codifica della relazione con l'intestatario della scheda di famiglia.

"01 RESIDENZA ED INDIRIZZO""02 SESSO""03 GENERALITA""04 NASCITA""05 CITTADINANZA""06 STATO CIVILE""07 LISTE ELETTORALI""08 TITOLO DI STUDIO""09 ATTIVITA' LAVORATIVA""10 LEVA MILITARE"

"11 PENSIONI"

Il significato delle informazioni anagrafiche nella sezione III si evince chiaramente dal modello.

Sezione IV - Dichiarazione e richiesta.

"generalità del dichiarante"

- IO SOTTOSCRITTO/A ... - cognome e nome del dichiarante;

- NATO IL ... - data di nascita del dichiarante;

- A ... luogo di nascita del dichiarante.

"dichiarazione" (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) – vanno barrate le caselline corrispondenti alla situazione da dichiarare, facendo riferimento alla famiglia anagrafica A.I.R.E. indicata nel riquadro RESIDENZA ED INDIRIZZO del modello.

"richiesta" (4) (5) (6) (7) (8) - va barrata una delle prime quattro caselline, corrispondente alla richiesta da presentare, insieme con la casellina 8, facendo riferimento alla sezione III del modello.

Il primo foglio del modello è destinato alla Prefettura, il secondo resta al Comune, e l'ultimo è rilasciato al dichiarante oppure è utilizzato per le notifiche; la terza e la quarta copia vengono utilizzate soltanto in caso di trasferimento da una A.I.R.E. ad un'altra A.I.R.E..

Il modello non deve mai essere diviso in due parti, in quanto il distacco secondo la perforazione mediana deve essere effettuato soltanto per la lettura ottica, ma, peraltro, esso può essere piegato, sempre lungo la linea tratteggiata, per la spedizione.

La Prefettura non deve apporre timbri sul fronte del modello, e, prima dell'inoltro al Ministero, deve verificare la correttezza formale della compilazione.

DESCRIZIONE DEL MODELLO CONS/01

Il modello CONS/01, analogo nella struttura al modello AIRE/O1, può essere compilato sia manualmente, sia con una macchina da scrivere, sia con un'apposita stampante, integrata o meno in una postazione per rilevazioni anagrafiche.

Naturalmente vale l'obbligo di utilizzare l'insieme dei caratteri dell'alfabeto italiano, esteso con i segni diacritici degli alfabeti italiano, francese, tedesco e sloveno (Legge 31 ottobre 1966 n. 935).

Se il modello verrà compilato a mano, sarà necessario, naturalmente, usare ogni cura affinché i caratteri, scritti a stampatello maiuscolo, siano nitidi e precisi; in questo caso è obbligatorio usare soltanto penne a sfera con punta fine ed inchiostro nero.

Sul margine sinistro è riportata la codifica a barre del modello, per permettere il riconoscimento da parte della stampante intelligente. Il codice utilizzato è il "2 da 5 interleave" a norme A.N.S.I. MH10.8M.1983; la stringa numerica è "918" ripetuta due volte.

Il modello è autoesplicativo, in quanto tutti i campi sono singolarmente intestati, e, per quanto possibile, si è ricorsi alla biffatura di caselle, in modo da semplificare al massimo la compilazione.

Anche per tale modello la prima fornitura sarà effettuata dal Ministero dell'Interno per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Successivamente l'approvvigionamento sarà curato dagli Uffici Consolari.

- UTILIZZAZIONE DEL MODELLO CONS/01 -

Intestazione del modello

"intestazione" (si può utilizzare un timbro o predisporla a stampa)- UFFICIO CONSOLARE - denominazione completa dell'Ufficio Consolare.

Riquadro iniziale

"riservato al Comune"- DATA DI RICEZIONE - data del giorno in cui viene ricevuto il modello;- PROTOCOLLO A.I.R.E. - estremi di protocollo assegnato al modello al momento della ricezione.

Sezione I - Iscrizione anagrafica A.I.R.E.

"timbro consolare" (si può utilizzare un timbro o predisporlo a stampa)- SEDE CONSOLARE - città sede dell'Ufficio Consolare (eventuale esonimo italiano ed endonimo);- TIPO UFF. CONSOLARE - tipo di Ufficio Consolare;

- CODIFICA UFF. CONSOLARE - codifica dell'Ufficio Consolare.

"intestazione della sezione I" (si possono utilizzare timbri o predisporla a stampa)

- UFFICIO CONSOLARE - denominazione breve dell'Ufficio Consolare;

- CODIFICA UFF. CONSOLARE - codifica dell'Ufficio Consolare.

"iniziativa dell'invio del modello"(1) (4) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente.

"Comune a cui inoltrare il contenuto del modello"- COMUNE DI...(Prov.) - denominazione del Comune (e relativa sigla anagrafica della Provincia) in cui viene richiesta l'iscrizione alla A.I.R.E.;

CODIFICA COMUNE - codifica anagrafica del Comune a cui viene richiesta l'iscrizione alla A.I.R.E.;

ANAGRAFE CENTRALE RESIDUALE (1) - si riferisce soltanto al Comune di Roma (RM), che, oltre alla propria A.I.R.E., gestisce anche l'Anagrafe Centrale Residuale; la casella va barrata nel caso sia interessata quest'ultima Anagrafe.

"iscrizione alla A.I.R.E."(C) - la casella va barrata quando viene richiesta l'iscrizione alla A.I.R.E.

(C01) (C02) (C03) (C04) (C05) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente, per la richiesta di iscrizione alla A.I.R.E.

"individuazione del Comune di iscrizione all'A.I.R.E."

- (1) (2) (3) (4) (5) (6) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente; il caso 6 si riferisce soltanto al Comune di Roma (RM), che, oltre alla propria A.I.R.E. gestisce anche l'Anagrafe Centrale Residuale, quando l'iscrizione viene richiesta in quest'ultima Anagrafe.

"attestazione della pratica"- PROTOCOLLO UFF. CONSOLARE - riferimento della richiesta o della comunicazione nell'Ufficio Consolare;- DATA - data di istruzione della richiesta o della comunicazione;

- BOLLO - timbro tondo (piccolo) dell'Ufficio Consolare;

- IL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE - firma del Capo dell'Ufficio Consolare o di persona da questi delegata.

Sezione II - Cancellazione anagrafica A.P.R./A.I.R.E. – Aggiornamento notizie anagrafiche

"timbro consolare" (si può utilizzare un timbro o predisporlo a stampa)

- SEDE CONSOLARE - città sede dell'Ufficio Consolare (eventuale esonimo italiano ed endonimo);

- TIPO UFF. CONSOLARE - tipo di Ufficio Consolare;

- CODIFICA UFF. CONSOLARE - codifica dell'Ufficio Consolare.

"intestazione della sezione II" (si possono utilizzare timbri o predisporla a stampa)

- UFFICIO CONSOLARE - denominazione breve dell'Ufficio Consolare;

- CODIFICA UFFICIO CONSOLARE - codifica dell'Ufficio Consolare.

"iniziativa dell'invio del modello"- (1) (4) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente.

"Comune a cui inoltrare il contenuto del modello"- COMUNE DI ... (Prov.) - denominazione del Comune (e relativa sigla anagrafica della Provincia) in cui viene richiesta l'iscrizione alla A.I.R.E.- CODIFICA COMUNE - codifica anagrafica del Comune a cui viene richiesta l'iscrizione alla A.I.R.E.

- ANAGRAFE CENTRALE RESIDUALE (1) - si riferisce soltanto al Comune di Roma (RM), che, oltre alla propria A.I.R.E., gestisce anche l'Anagrafe Centrale Residuale ; la casella va barrata nel caso sia interessata quest'ultima Anagrafe.

"cancellazione dalla A.I.R.E."- (E) - la casella va barrata quando viene richiesta la cancellazione dalla A.I.R.E.;- (E02) (E05) - va barrata una sola casella, secondo il caso ricorrente, per richiedere la cancellazione dalla A.I.R.E.

"aggiornamento delle notizie anagrafiche"- (G) - la casella va barrata quando viene richiesto l'aggiornamento di notizie anagrafiche;- (G01) (G02) (G03) (G04) (G05) (G06) (G07) (G08) (G09) (G10) (G11) - vanno barrate le caselle relative alle notizie anagrafiche da aggiornare.

"attestazione della pratica"- PROTOCOLLO UFF. CONSOLARE - riferimento della richiesta o della comunicazione nell'Ufficio Consolare;- DATA - data di istruzione della richiesta o della comunicazione;

- BOLLO - timbro tondo (piccolo) dell'Ufficio Consolare;

- IL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE - firma del Capo dell'Ufficio Consolare o di persona da questi delegata.

Sezione III - Notizie anagrafiche

"indicazione nel modello"

- 1 o 2 - indica la posizione nel modello, che può contenere due componenti della stessa famiglia anagrafica A.I.R.E.;

- N. D'ORDINE - è un progressivo nell'ambito della dichiarazione, ed aiuta a collegare i componenti della famiglia anagrafica A.I.R.E. riportati su più modelli;

- RELAZIONE - relazione con l'intestatario della scheda di famiglia: se quest'ultima è molto numerosa o si possono generare ambiguità conviene compilare anche un modello CONS/03, normalmente destinato al cambio dell'intestatario della scheda di famiglia;

- CODIFICA RELAZIONE - codifica della relazione con l'intestatario delle scheda di famiglia.

"01 RESIDENZA ED INDIRIZZO""02 SESSO""03 GENERALITA""04 NASCITA""05 CITTADINANZA""06 STATO

CIVILE""07 LISTE ELETTORALI"

"08 TITOLO DI STUDIO"

"09 ATTIVITA' LAVORATIVA"

"10 LEVA MILITARE"

"11 PENSIONI"

Il significato della informazioni anagrafiche nella sezione III, si evince chiaramente dal modello.

Sezione IV - Dichiarazione e richiesta

"dichiarazione e richiesta di persona legittimata"

- IO SOTTOSCRITTO/A ... - cognome e nome del dichiarante;- NATO IL ... - data di nascita del dichiarante;- A ... - luogo di nascita del dichiarante.- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) - vanno barrate le caselline corrispondenti alla situazione da dichiarare, facendo riferimento alla famiglia anagrafica A.I.R.E. indicata nel riquadro 01 RESIDENZA ED INDIRIZZO del modello:

- (4) (5) (6) (7) (8) - va barrata una delle prime quattro caselline, corrispondente alla richiesta da presentare, insieme con la casellina 8, facendo riferimento alla sezione III del modello;

- TIPO, N., RILASCIATO DA ..., IN DATA, VALIDO FINO AL ... - estremi del documento di riconoscimento esibito dal dichiarante;- IL DICHIARANTE - firma di persona legittimata che sottoscrive la dichiarazione e la relativa richiesta.

"autenticazione della dichiarazione e della relativa richiesta"- DATA - data dell'autenticazione della firma del dichiarante;

- IL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE - firma del Capo dell'Ufficio Consolare o di persona da questi delegata.

Il primo foglio del modello è destinato alla Prefettura, il secondo resta al Consolato, e l'ultimo è rilasciato al dichiarante: la terza copia viene utilizzata in caso di trasferimento di residenza da un'altra Circostrizione Consolare.

MODELLI AIRE/02, AIRE/03, CONS/02, CONS/03

I modelli AIRE/02, AIRE/03, CONS/02 e CONS/03 saranno presentati in una successiva circolare.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

L'Ufficiale d'Anagrafe, così come per gli iscritti alla A.P.R., rilascia i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia per gli iscritti all'A.I.R.E. del proprio Comune, a chiunque ne faccia richiesta, salve le limitazioni di legge (art. 33 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 35 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

Tutti i certificati anagrafici devono indicare univocamente i cittadini italiani a cui si riferiscono, specificandone il cognome, il nome (primo nome), la data di nascita, il Comune italiano od il territorio estero di nascita, gli estremi della registrazione o della trascrizione dell'atto o della sentenza di nascita (anno, parte, serie e numero).

Per gli iscritti all'A.I.R.E. il certificato di residenza A.I.R.E. deve indicare l'iscrizione all'A.I.R.E., la Circostrizione Consolare di residenza (di prima categoria), e l'indirizzo all'estero.

A richiesta, i certificati anagrafici A.I.R.E. potranno indicare anche la decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. del Comune, ed ogni altra informazione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle notizie anagrafiche relative al titolo di studio ed all'attività lavorativa, purché non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse (art. 33 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Le certificazioni anagrafiche A.I.R.E. devono rispecchiare la situazione che risulta in Anagrafe al momento del rilascio, ed hanno in ogni caso la validità di tre mesi (art. 33 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Previa motivata richiesta, l'Ufficiale di Anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (art. 35 comma 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Soltanto per gli iscritti all'A.I.R.E. dello stesso Comune in cui erano residenti prima dell'espatrio, l'Ufficiale di Anagrafe può rilasciare certificati di residenza storici A.I.R.E., attestanti anche la precedente iscrizione nell'A.P.R., la data della cancellazione dall'A.P.R., nonché la decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. (art. 7 della legge 27 ottobre 1988 n. 470).

Per i membri delle famiglie anagrafiche A.P.R. in cui siano state effettuate cancellazioni per emigrazione definitiva all'estero, possono essere rilasciati, a richiesta, certificati di stato di famiglia A.P.R. con l'annotazione dei cancellati iscritti all'A.I.R.E., secondo la formula seguente:

"si certifica, altresì, che il Sig./la Sig.ra (relazione con l'intestatario della scheda di famiglia A.P.R.), è stato cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune in data per emigrazione definitiva all'estero, ed iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in dataper residenza all'estero".

Agli iscritti all'A.I.R.E., in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive

dei certificati anagrafici, di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Si ricorda, infine, che gli Uffici Consolari non possono rilasciare certificati anagrafici.

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Un cenno a parte è da fare all'eventuale gestione informatica dei servizi anagrafici.

I sistemi informatici anagrafici eventualmente adottati per la gestione dell'A.I.R.E. dovranno avere gli stessi requisiti dei sistemi usati per la gestione dell'A.P.R..

L'utilizzo di procedure informatizzate non esonera, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223, dalla conservazione e dall'aggiornamento delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, e limitatamente alla sola A.P.R., di convivenza.

La compilazione e l'aggiornamento di dette schede può essere direttamente effettuato con le procedure informatizzate.

Il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'ISTAT, può eventualmente autorizzare una diversa gestione delle schede anagrafiche.

I terminali e le stampanti degli elaboratori da utilizzare per tutti gli usi anagrafici, comprese le certificazioni, devono permettere il caricamento, la visualizzazione, la stampa e la trasmissione dei caratteri dell'alfabeto italiano ufficiale, che è esteso con i segni diacritici degli alfabeti italiano, francese, tedesco e sloveno (Legge 31 ottobre 1966 n. 935).

I Comuni che già utilizzano, o intendono utilizzare, procedure informatiche per la gestione e la conservazione delle informazioni anagrafiche, devono darne comunicazione al Ministero dell'Interno ed all'Istituto Nazionale di Statistica, compilando in duplice copia apposito modello, ed analoga comunicazione devono effettuare i Comuni che modificano o sostituiscono le procedure informatiche per le Anagrafi.

In allegato sono descritte le modalità per la fornitura alle Amministrazioni pubbliche di notizie anagrafiche e di elenchi degli iscritti all'Anagrafe.

Tutte le comunicazioni e le richieste relative ai sistemi informatici anagrafici devono essere presentate attraverso la Prefettura cui è demandato, in via ordinaria, l'esercizio della vigilanza su tutti gli aspetti connessi con le Anagrafi.

Omissis.